



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1179 DEL 22/09/2025

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 19 D.LGS. 152/2006
DITTA PROPONENTE: COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE S.P.A.
PROGETTO: IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI PRODUTTIVI.
LOCALIZZAZIONE: COMUNE DI SOSSANO, VIA CÀ BERTA N. 1.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione trasmessa con PEC in data 30.04.2025 (agli atti con prot. n. 20021, 20023, 20024, 20025, 20027, 20127 del 30.04.2025), ed integrata in data 07.05.2025 (agli atti con prot. n. 21079 e 21265 del 08.05.2025), da parte della ditta Coelsanus Industria Conserve S.p.A con sede legale ed operativa via Cà Berta n. 1 - Sossano (VI) relativa al progetto “*Impianto di depurazione reflui produttivi*” con cui è stata richiesta l’attivazione della procedura di verifica ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che il progetto proposto rientra nella tipologia progettuale indicata nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 - 7. Progetti di infrastrutture – v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti .

Tenuto conto che la procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA rientra, per il progetto in parola, tra le competenze individuate in capo alla Provincia dalla Legge Regionale n. 12/2024.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.Lgs 152/2006, è stata effettuata tempestiva pubblicazione sul sito web provinciale dello studio preliminare ambientale e che ne è stata data informativa al pubblico sul medesimo sito web della Provincia in data 14/05/2025, contestualmente alla comunicazione di avvio procedimento alle amministrazioni e agli enti interessati per le valutazioni di competenza.

Considerato che il citato art. 19 prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte

seconda, ovvero, se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, applica le disposizioni del comma 8 del medesimo articolo.

Tenuto conto che sono pervenute, ai sensi dell'art. 19 c.4 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti osservazioni :

- Autorità del Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, prot. 26931 del 11/07/2025.

trasmesse alla ditta per le eventuali controdeduzioni, all'interno della comunicazione con la quale è stata inoltrata la richiesta di integrazione generale (nota prot.n. 29522 del 27/06/2025).

Tenuto conto altresì delle note pervenute dai seguenti Enti:

- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, prot. 26759 del 10/06/2025
- Consorzio di Bonifica APV, prot. 26499 del 09/06/2025

Viste le integrazioni pervenute in data 28.07.2025 (prott.nn. 34506, 34507) e integrata il 31.07.2025 (prot. 35217).

Dato atto che il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta del giorno 04/09/2025, ha votato all'unanimità dei presenti l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale con le prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere n. 07/2025 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di far proprie le citate prescrizioni/raccomandazioni al fine di mitigare gli impatti ambientali e monitorare nel tempo la situazione aziendale.

Dato atto che non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia dell'intervento e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l'autorizzazione dell'intervento.

Visti:

- il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale".;
- la D.G.R. n. 1539 del 27/9/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni applicative";
- la L.R. 12/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)."

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2025/2027 approvato con Decreto presidenziale n. 7 del 27/01/2025;
- il Decreto presidenziale n. 31 del 12/02/2025 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

DETERMINA

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico provinciale VIA n. 07/2025, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di non assoggettare a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'istanza presentata da Coelsanus Industria Conserve S.p.A con sede legale ed operativa via Cà Berta n. 1 - Sossano (VI) relativa al progetto "*Impianto di depurazione reflui produttivi*" ;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

La documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile/scaricabile al seguente link: https://www.provincia.vicenza.it/doc-via/2025/Coelsanus_SpA_Sossano%20/

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta, al comune di Sossano, ad ARPAV, a Ulss8 Berica. Al Consorzio di Bonifica APV, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, a Viacqua spa, al Genio Civile di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Vicenza Ufficio Prevenzione Incendi

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.

Agli Enti si ricorda la rispettiva competenza in materia di vigilanza e controllo ai sensi delle vigenti norme, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di edilizia

Di dare mandato al Responsabile del procedimento alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti D.L. 33/2013.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 comma 10, ha un'efficacia temporale pari a 5 anni, in considerazione dei tempi necessari per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzativi previsti.

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI